SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 54

Ministero delle politiche agricole e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 55

MINISTERO DELLE FINANZE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2000, n. **76.**

Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 giugno 1999, n. 208, concernente disposizioni in materia finanziaria e contabile, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, che delega il Governo ad emanare, entro un anno dalla sua data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94;

Vista la legge 19 maggio 1976, n. 335, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 1999;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della citata legge n. 94 del 1997;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finanza regionale e strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

1. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

2. Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della regione si ispirano al metodo della programmazione finanziaria. A tale fine la regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.

3. La regione può altresì adottare, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale ed è disciplinata con legge regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 2.

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo.

2. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri.

3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, né ad eseguire le spese in esso contemplate.

Art. 3.

Leggi regionali di spesa

1. Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la quantificazione della relativa spesa. In tale caso la regione può dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma dell'articolo 18.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

3. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

4. Le leggi che prevedono opere od interventi, la cui esecuzione si protrae per piu esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi dell'articolo 18, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Art. 4.

Bilancio annuale di previsione

1. Le previsioni di bilancio annuale della regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.

2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze delle regioni. Le contabilità speciali sono articolate in capitoli sia nell'entrata,sia nella spesa.

3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

4. Gli stanziamenti di spesa di cui alla lettera *b)*, del comma 3, sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma dell'articolo 18.

5. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate o le spese di cui alla lettera *b)*, del comma 3, mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui alla lettera *c)* del comma 3.

6. In apposito allegato al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

7. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, lettere *a), b)* e *c)*, e dei commi 4 e 5. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.

8. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

9. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, la giunta regionale provvede a ripartire le unità previsionali di base per capitoli ai fini della gestione e rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

10. In relazione a quanto disposto dal comma 8, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

Art. 5.

Equilibrio del bilancio

1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23.

Art. 6.

Annualità del bilancio

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art. 7.

Universalità ed integrità del bilancio

1. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

2. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza entrate correlative.

3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 8.

Leggi di bilancio ed esercizio provvisorio

1. Il consiglio regionale approva ogni anno con legge il bilancio di previsione, nei modi e nei termini previsti dallo statuto e dalle leggi regionali.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dalle leggi regionali e non può protrarsi, comunque, oltre i quattro mesi.

3. Nel caso in cui la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano stati approvati dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, la regione è autorizzata, in pendenza degli adempimenti previsti dall'articolo 127 della Costituzione, a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

4. Nel caso in cui la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano rinviate al consiglio regionale dal Governo, a norma dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 127, la regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente ai capitoli delle unità previsionali di base non coinvolte nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo delle unità previsionali di base previste nel progetto di bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 9.

Classificazione delle entrate

1. Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo 1: entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione;

Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;

Titolo III: entrate extratributarie;

Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

Titolo VI: entrate per contabilità speciali.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate in categorie secondo la natura dei cespiti, in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del consiglio regionale e in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.

Art. 10.

Specificazione e classificazione delle spese

1. La legge regionale, nel rispetto dei principi determinati dai commi 2 e 3, stabilisce il sistema di classificazione delle spese di bilancio, in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale.

2. Nel bilancio della regione le spese sono, comunque, ripartite in:

1) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali. La classificazione per funzioni obiettivo è definita sulla base dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

2) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione del consiglio regionale le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente, unità relative alla spesa in conto capitale e unità per il rimborso prestiti;

3) capitoli, nell'apposito allegato in bilancio di cui al comma 6, dell'articolo 4, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, il carattere giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

3. Con atto di indirizzo e di coordinamento adottato ai sensi dell'articolo 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono stabilite, sulla base dei criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria, le modalità idonee a consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa, al fine, fra l'altro, di conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato.

Art. 11.

Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.

2. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 22.

Art. 12.

Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali

1. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione sono appro-

vati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.

2. Nei bilanci degli enti e degli organismi di cui al comma 1, le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto nell'articolo 10.

3. La legge regionale detta norme per assicurare, in relazione alle funzioni delegate dalle regioni agli enti locali, la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tale fine assegnati dalle regioni agli enti locali.

Art. 13.

Fondi di riserva

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

a) un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore;

b) un fondo di riserva per le spese impreviste;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2. La legge regionale disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme da tali fondi.

3. Nel solo bilancio di cassa è iscritto un fondo di riserva, il cui ammontare massimo, in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, è stabilito dalla legge di contabilità regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni delle altre unità previsionali di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con delibere della giunta regionale non soggette a controllo.

Art. 14.

Fondi speciali

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o piu fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.

5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi speciali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tale caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

6. Nei casi di cui al comma 5, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 15.

Assestamento del bilancio

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui alla lettera *a)*, del comma 3, dell'articolo 4, ed al comma 5, dello stesso articolo, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 5.

Art. 16.

Variazioni di bilancio

1. La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. La giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14.

3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

4. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

5. La giunta regionale può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanzia-

menti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Il relativo provvedimento è comunicato al consiglio regionale.

Art. 17.

Divieto di storni

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, è vietato il trasporto, con arto amministrativo, di somme da una unità previsionale all'altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

Art. 18.

Impegni di spesa

1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma dell'articolo 3, commi 2 e 3, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

4. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla regione, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;

b) dai quadri finanziari sia di programmazione, sia di cassa contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.

5. L'amministrazione regionale può assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4, lettere *a)* e *b)*. I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Art. 19.

Pagamento delle spese

1. I pagamenti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenze o in conto residui.

2. Al pagamento delle spese, conseguenti alle deliberazioni o agli atti con i quali sono assunti i relativi impegni, si provvede esclusivamente se tali deliberazioni o atti siano divenuti esecutivi, ovvero risultino immediatamente eseguibili.

Art. 20.

Gestione del bilancio

1. La legge regionale stabilisce le modalità e determina le competenze per la gestione delle spese, in modo da assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario nell'ambito di ciascuna unità operativa di un servizio, di un settore o di un programma o progetto della regione.

Art. 21.

Residui

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 18 e non pagate entro il termine dell'esercizio. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal presente articolo.

3. Le somme di cui al comma 2 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni, successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato, per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale.

4. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

5. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

6. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento non impegnate entro il 30 giugno possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

Art. 22.

Fondi statali assegnati alle regioni

1. Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, nonché di assegnazioni vincolate per calamità naturali e per interventi di interesse nazionale.

2. Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e comunque negli altri casi di assegnazione di somme di cui al comma 1, la regione ha facoltà di stanziare e di

erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

3. La regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato a norma del comma 2, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

4. La regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al comma 1, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

5. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al comma 4 non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 23.

Mutui e altre forme di indebitamento

1. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione stessa.».

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Art. 24.

Garanzie prestate dalla regione

1. In allegato al bilancio preventivo della regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 25.

Rendiconto generale

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.

2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Art. 26.

Conto del bilancio

1. Nel conto del bilancio sono esposte le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso deve consentire, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la valutazione delle politiche pubbliche regionali di settore, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza.

Art. 27.

Conto generale del patrimonio

1. Il conto generale del patrimonio, indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili e immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2. Al fine di consentire l'armonizzazione dei conti del patrimonio regionale con quello relativo al patrimonio dello Stato, i conti stessi sono riclassificati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 3.

3. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

5. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della regione, è introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione, al fine di consentire l'individuazione di beni suscettibili di utilizzazione economica.

Art. 28.

Rendiconti degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali

1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.

2. I rendiconti di cui al comma 1 sono redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 26 e 27.

3. Al rendiconto generale della regione è allegato altresì l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la regione abbia partecipazione finanziaria.

4. Si applica ai rendiconti degli enti locali il disposto dell'articolo 12, comma 3.

Art. 29.

Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale della regione è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. Lo statuto e le leggi regionali stabiliscono le modalità e i termini per la sua presentazione al consiglio regionale.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in merito alle leggi delle regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della regione. La relazione espone i rilievi del Governo circa l'osservanza di quanto disposto dal comma 1 e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Entro il 15 novembre di ciascun anno la relazione è integrata dai rilievi e dagli esiti relativi alle predette leggi regionali rinviate al nuovo esame del consiglio regionale, o per le quali il Governo ha promosso la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale.

Art. 30.

Autonomia contabile del consiglio regionale

1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, ferma la competenza regolamentare interna attribuita al consiglio medesimo.

Art. 31.

Servizio di tesoreria della regione

1. La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria della regione.

Art. 32.

Cooperazione Stato-regioni

1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

2. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, dell'articolo 10, stabilisce le modalità con le quali le regioni trasmettono trimestralmente al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati dei propri sistemi informativi riguardanti le unità previsionali di entrata e di spesa, secondo la specificazione poste al comma 3, dell'articolo 4, e le classificazioni determinate ai fini della loro armonizzazione con il bilancio dello Stato.

Art. 33.

Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denunzia.

1. Gli amministratori e i dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alle legge 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1995, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.

Art. 34.

Norme finali e transitorie

1. La legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio della regione, e le procedure di gestione del bilancio medesimo, in conformità ai principi del presente decreto, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

2. Fino a quando la regione non abbia esercitato la propria potestà legislativa nella materia di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, contenute anche nelle leggi regionali, precedentemente in vigore nella materia medesima, non oltre comunque il 31 dicembre 2001. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il mancato adeguamento della legislazione regionale ai principi del presente decreto è rilevabile quale vizio di legittimità della legge regionale di approvazione del bilancio in sede di esame da parte dei competenti organi statali ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

3. Con apposita legge della Repubblica sono stabiliti i principi fondamentali in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti delle regioni. Fino all'emariazione della legge predetta si osservano le norme dello Stato in materia di beni e di contratti, salva diversa disciplina dettata dalla legge regionale nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in materia.

4. Dopo i primi due anni di applicazione generalizzata del nuovo ordinamento contabile previsto dal presente decreto si provvede, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad una verifica dell'effettiva rispondenza del nuovo assetto alle esigenze funzionali delle regioni, al fine di pervenire alle eventuali modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.

Art. 35.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili e, in particolare, la legge 19 maggio 1976, n. 335.

2. Rimangono ferme le abrogazioni disposte dal quinto comma dell'articolo 35 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BELLILLO, *Ministro degli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile) è il seguente:

«4. Il Governo a delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi. Per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente comma è acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 9, della medesima legge n. 94 del 1997, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — 1. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

2. Può inviare messaggi alle Camere.

3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

6. Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

7. Nomina, nei casi indicati dalle legge, i funzionari dello Stato.

8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camere.

9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

11. Può concedere grazia e commutare le pene.

12. Conferisce le onorificenze della Repubblica»;

— Per il testo del comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 208/1999, si veda in nota al titolo.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Il testo dell'art. 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94 è il seguente:

«Art. 9. — 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4».

Nota all'articolo 1:

— Il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) è il seguente:

«Art. 1. *(legge finanziaria)*. — 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 10 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-*bis* e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera *a)*;

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale.

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento».

Nota all'articolo 8:

— Il testo dell'art. 127 della Costituzione è il seguente:

«Art. 127 — Ogni legge approvata dal consiglio regionale è comunicata al commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. Ove il consiglio regionale la approvi, di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 59/1997 (si veda in nota alle premesse) è il seguente:

«Art. 8. — 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 382;

b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: «nonché la funzione di indirizzo» fino a «n. 382» e alle parole «e con la Comunità economica europea», nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;

c) l'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;

d) l'art. 13, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;

e) l'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera *a)* del primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281».

Nota all'art. 22:

— Il testo del secondo comma dell'art. 118 della Costituzione è il seguente:

«Art. 118. — Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai aomuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

Nota all'art. 23:

— Il testo dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario), a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 10 *(Mutui, obbligazioni e anticipazioni).* — Le regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione stessa.

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al primo comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Le regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

Ai mutui e anticipazioni contratti dalle regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato».

Nota all'articolo 29:

— Per il testo dell'art. 127 della Costituzione si veda in nota all'art. 8.

Nota all'articolo 30:

— La legge 6 dicembre 1973, n. 853 reca: «Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario».

Note all'articolo 33:

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20 reca: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti».

— La legge 29 dicembre 1995, n. 639 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti».

Note all'articolo 34:

— Il testo dell'art. 119 della Costituzione è il seguente:

«Art. 119. — Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni. Alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione a bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegna per legge a singole regioni contributi speciali.

La regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».

— Per il testo dell'art. 127 della Costituzione si veda in nota all'art. 8.

Note all'articolo 35:

— La legge 19 maggio 1976, n. 335, reca: «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni».

— Il quinto comma dell'art. 35 della citata legge n. 335/1976 è il seguente:

«Art. 35. — Sono abrogati:

a) l'art. 11, settimo comma, e l'art. 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171».

00G0119

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 2000, n. **77.**

Regolamento concernente le modalità di partecipazione delle regioni, delle province e dei comuni all'attivita di controllo e rettifica delle dichiarazioni, all'attività di accertamento e di riscossione, nonché del relativo contenzioso dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le disposizioni contenute nel titolo I del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 446, recanti l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita produttive;

Visto in particolare l'articolo 24 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che in materia di poteri alle regioni prevede:

a) al comma 1, che le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni dell'articolo 19, nonché degli articoli da 21 a 23 e da 32 a 35;

b) al comma 2, che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, all'attuazione delle disposizioni del predetto titolo I in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) al comma 6, che le leggi di cui ai commi 1 e 2, non possono avere effetto anteriore al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000;

Visto altresì l'articolo 25 del decreto legislativo n. 446 del 1997, recante la disciplina transitoria da applicare fino a quando non avranno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, il quale prevede che le regioni, le province ed i comuni partecipano alle attività di controllo e rettifica della dichiarazione di accertamento e di riscossione, nonché a quelle che ineriscono al relativo contenzioso, concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive, segnalando elementi e notizie utili e collaborando, eventualmente tramite apposite commissioni paritetiche, con osservazioni e proposte, alla predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici dell'amministrazione finanziaria;

Considerato che il comma 2 del citato articolo 25 prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di partecipazione delle regioni, delle province e dei comuni alle attività indicate nello stesso articolo 25 e possono essere istituite e disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di programmi di accertamento;

Ritenuta l'opportunità di istituire, presso ciascuna Direzione regionale delle entrate e presso la Direzioni delle entrate per le province antonome di Trento e di Bolzano una Commissione paritetica;

Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 23 settembre 1999;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-230/UCL del 10 gennaio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È istituita, presso ciascuna direzione regionale delle entrate e presso le direzioni delle entrate delle province autonome di Trento e Bolzano, una commissione paritetica per la stesura di programmi di accertamento in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

2. La commissione paritetica di cui al comma 1 predispone specifici programmi di accertamento per gli uffici dell'amministrazione finanziaria, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale e degli obiettivi strategici definiti dal Ministero delle finanze.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la commissione paritetica si avvale anche degli elementi e delle notizie utili, nonché delle osservazioni e delle proposte, che le province ed i comuni possono segnalare e formulare ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2.

1. La commissione paritetica è composta per metà da rappresentanti dell'amministrazione finanziaria e per metà da rappresentanti della regione o della provincia autonoma; di essa fa parte, altresì, un rappresentante, senza diritto di voto, designato dall'associazione regionale ANCI.

2. Il numero complessivo. dei componenti la commissione non può essere inferiore a quattro né superiore ad otto, oltre ad un rappresentante designato dall'associazione regionale ANCI, di cui al comma 1.

3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento direttore regionale delle entrate. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della regione o della provincia autonoma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 febbraio 2000

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 147

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):

«Art. 25 *(Disciplina temporanea)*. — 1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per le attività di controllo e rettifica della dichiarazione per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione degli articoli 38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Le regioni, le provincie, e i comuni partecipano all'attività di cui al comma 1 segnalando elementi e notizie utili, collaborando, eventualmente anche tramite le apposite commissioni paritetiche di cui al terzo periodo, con osservazioni e proposte alla predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Le modalità di attuazione di questa disposizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto possono essere istituite e disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di programmi di accertamento».

Note alle premesse:

— Per il titolo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vedasi in nota al titolo.

— Per il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 446 del 1997, vedasi in nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono toccare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vedasi in nota al titolo.

00G0117

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

DELIBERAZIONE 29 marzo 2000.

Comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria 2000.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

a) Considerata l'imminente indizione di sette *referendum* abrogativi di norme di legge, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, le cui votazioni sono previste per il 21 maggio 2000;

b) Visto l'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le tribune; visto altresì il primo capoverso della medesima disposizione, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

c) Visti inoltre il proprio atto di indirizzo alla RAI in materia di pluralismo, approvato il 13 febbraio 1997, e quello relativo alle pari opportunità tra uomini e donne nella programmazione radiotelevisiva, approvato il 30 luglio 1997;

d) considerata la costante prassi di trasmettere cicli di tribune in occasione di *referendum*, ed i contenuti delle sue ultime delibere, in materia di consultazioni referendarie, del 16 marzo 1999, del 20 maggio 1997, del 9 maggio 1995, del 10 marzo-1° aprile 1993, del 10 maggio 1990;

e) Ritenuta la propria potestà di individuare i soggetti politicamente più rilevanti, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi risultassero obiettiva-

mente insufficienti ed inadeguati per rappresentare le posizioni di tutte le forze politiche e sociali interessate ai *referendum*;

f) Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

g) Considerato che le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali; considerati i criteri con i quali il proprio provvedimento del 1° marzo 2000 ha applicato la legge in riferimento ad una campagna elettorale;

h) Viste le sentenze della Corte Costituzionale 10 maggio 1995, n. 161 (relativa ad un'ipotesi di sovrapposizione parziale di una campagna elettorale ed una referendaria), e 9-12 marzo 1998, n. 49 (relativa a specifiche modalità di predisposizione di un calendario di Tribune referendarie da parte della Commissione);

i) considerata la parziale sovrapposizione cronologica della campagna per le elezioni del 16 e 30 aprile 2000 e della campagna per i *referendum* del 21 maggio successivo; ritenuta la conseguente necessità di disciplinare specificamente tale sovrapposizione, tenendo anche conto che la legge n. 28/2000 reca prescrizioni differenti per i programmi riferiti alle elezioni e quelli riferiti ai *referendum*;

l) Considerato che la sovrapposizione delle due campagne comporterà inoltre la contemporanea presenza, nella programmazione radiotelevisiva, di un alto numero di trasmissioni con contenuto politico, riferite ad elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali ed a sette *referendum*; che tale circostanza potrebbe, se non adeguatamente disciplinata, diminuire l'efficacia dei contenuti di ciascuna comunicazione, informazione o messaggio politico, frapponendo di fatto ostacoli al diritto dei cittadini di essere compiutamente informati su ciascuna consultazione, e di pervenire all'espressione di ciascun voto nella maggiore consapevolezza possibile;

m) Considerato che l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e le norme di legge da esso richiamate, attribuiscono una posizione specifica nelle campagne referendarie ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonché ai promotori dei *referendum*; considerata la costante prassi di ritenere tali norme, riferite alla propaganda per affissione, applicabili per analogia anche alle tribune;

n) Considerati i criteri contenuti nell'articolo 3, comma 2, della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, recante indizione di un *referendum* di indirizzo per il conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo, il quale, nel disciplinare la propaganda relativa a tale *referendum*, faceva riferimento anche ad enti o associazioni di rilievo nazionale e di particolare rilevanza;

o) Considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

p) Considerato che la legge 17 maggio 1995, n. 173, ha previsto una denominazione abbreviata per ogni *referendum*, riassuntiva del relativo quesito, da riportarsi sulle schede di votazione;

q) Ritenuta l'opportunità di esplicitare che i programmi dell'Accesso possono essere proseguiti anche nell'imminenza delle votazioni;

r) Considerato che la direzione delle tribune e servizi parlamentari della Rai ha natura di testata giornalistica registrata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

s) Ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai;

t) Consultata, nella seduta del 16 marzo 2000, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 21 maggio 2000, e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale,* dei decreti del Presidente della Repubblica che indicono i *referendum*, sino a tutta la giornata di votazione.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum,* gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti.

3. L'individuazione delle persone che partecipano alle trasmissioni di cui al presente provvedimento tiene conto, per quanto possibile, dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 2.

Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria

1. Salve le disposizioni del provvedimento approvato dalla Commissione il 1° marzo 2000, nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum*, di cui all'articolo 4, commi 1 e 10, della

legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto per il *referendum*. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla Rai, di cui all'articolo 5;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum*, di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei «contenitori» di cui all'articolo 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Si applica in proposito l'articolo 5, comma 3, del provvedimento approvato dalla Commissione il 1° marzo 2000 (1);

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

Art. 3.

Soggetti politici legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;

b) i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento, nonchè le altre forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, punto *c*), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.

3. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *c*), ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione, con la procedura di cui all'articolo 9. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

Art. 4.

Illustrazione dei quesiti
e delle modalità di votazione

1. A partire dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di indizione dei *referendum*, la Rai cura l'illustrazione dei quesiti referendari, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. Nel periodo anteriore al 30 aprile 2000 tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti alle elezioni regionali ed amministrative.

2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all'articolo 9.

Art. 5.

Tribune referendarie
e trasmissioni di comunicazione politica.

1. La direzione delle tribune e servizi parlamentari della Rai predispone e trasmette in rete nazionale, a partire da lunedì 17 aprile 2000, un ciclo di tribune riservate ai temi dei *referendum*, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), sono invitati dalla Rai a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;

b) i gruppi parlamentari e le altre forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), sono invitati dalla Rai a prendere parte alle tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che essi abbiano dichiarato, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari;

c) la Rai individua quali, tra i comitati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.

2. La RAI, previa comunicazione alla Commissione, può altresì invitare alle tribune soggetti, anche indivi-

---

(1) Si riporta il comma 3 dell'art. 5 del provvedimento 1° marzo 2000: *«3. La riconduzione sotto la responsablità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle motivazioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla, esprimendosi con le modalità di cui all'articolo 11».*

duali, diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, qualora ciò sia giustificato dalla loro eccezionale rilevanza politica o sociale, ovvero sia necessario per assicurare parità effettiva alle opposte indicazioni di voto.

3. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 29 e domenica 30 aprile 2000.

4. Alle tribune trasmesse in data anteriore alle consultazioni elettorali del 30 aprile 2000 non possono prendere parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione. Nelle medesime tribune non possono essere utilizzati simboli o *slogan* che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni elettorali, né può farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in corso.

5. Le tribune di cui al presente articolo possono riferirsi anche a più quesiti referendari, purché a ciascun quesito sia riservata per intero almeno una tribuna. Qualora ad esse prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore.

6. Le tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre reti televisive e radiofoniche nelle varie fasce orarie di largo ascolto. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, e possono essere registrate, purché la registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna.

7. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle tribune e Servizi parlamentari della RAI, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. La Commissione decide con le modalità di cui all'articolo 9.

8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla Rai, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.

Art. 6.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento, ha luogo in rete nazionale negli appositi «contenitori», non prima di lunedì 17 aprile 2000.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla Rai entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di indizione dei *referendum*, essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se ed in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale, ed il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.

3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la Rai determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto, tenendo conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. In rapporto al numero complessivo di richieste pervenute, la Rai può altresì stabilire un numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso alla Commissione ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; la Commissione si esprime con le modalità di cui all'articolo 9.

4. Gli spazi disponibili in ciascun «contenitore» sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo «contenitore», ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

5. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Possono altresì applicarsi quelle di cui all'articolo 5, comma 2, limitatamente all'esigenza di assicurare la parità tra le indicazioni di voto, qualora tale esigenza non possa essere soddisfatta in altro modo. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, le disposizioni dell'articolo 5 del provvedimento approvato dalla Commissione il 1° marzo 2000 (2) si applicano, in quanto compatibili, anche in riferimento ai temi propri dei *referendum*, ed ai soggetti che notoriamente ne sostengono le indicazioni di voto.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di indizione dei *referendum*, e sino a tutta la giornata di domenica 16 aprile 2000, le trasmissioni di cui al presente articolo forniscono per i *referendum* un'informazione di carattere istituzionale, intesa ad illustrare imparzialmente la data, le modalità ed i contenuti dei quesiti referendari.

Art. 8.

Programmi dell'Accesso

1. I programmi nazionali e regionali dell'Accesso sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.

Art. 9.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 10.

Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del direttore generale della Rai

1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune, essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

---

(2) Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 5 del provvedimento 1° marzo 2000 (il comma 3 è riportato nella nota n. 1): *«1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche. - 2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini in modo ingiustificato un uso eccessivo di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del governo, o di notori esponenti politici».*

Art. 11.

Pubblicità del provvedimento

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3779

DELIBERAZIONE 29 marzo 2000.

Comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché tribune elettorali per elezioni amministrative nel Trentino-Alto Adige.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

a) Visto il decreto della presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 80/A del 15 marzo 2000, che fissa la data della prossima tornata elettorale comunale nella regione;

b) Visti, quanto alla propria potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai, e di disciplinare direttamente le tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

c) Vista la legge 22 febbraio 2000, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; vista altresì la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni;

d) Visti i contenuti e le motivazioni del proprio provvedimento recante comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché tribune elettorali per le elezioni amministrative del 16 aprile 2000, approvata il 1° marzo 2000;

e) Visto il decreto del presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, recante il testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

f) Vista la propria precedente delibera relativa a consultazioni elettorali nella regione Trentino-Alto Adige, approvata il 14 ottobre 1998;

g) Ritenuto, anche in considerazione dell'urgenza di provvedere, di poter disciplinare la programmazione radiotelevisiva in periodo elettorale nella regione autonoma Trentino-Alto Adige con riferimento prioritario ai contenuti del proprio provvedimento del 1° marzo 2000;

h) Considerato che il proprio provvedimento del 29 marzo 2000 reca disposizioni finalizzate a disciplinare la sovrapposizione di campagne elettorali e della campagna per i *referendum* del 21 maggio 2000;

i) Consultata in via informale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Rinvio al provvedimento della Commissione del 1° marzo 2000

1. In occasione della consultazione elettorale amministrativa prevista per il 14 ed il 28 maggio 2000 nella regione autonoma Trentino-Alto Adige, la programmazione radiotelevisiva della Rai è disciplinata dal provvedimento approvato dalla Commissione il 1° marzo 2000, limitatamente alle disposizioni relative alle elezioni comunali, in quanto compatibili, e con le ulteriori precisazioni di cui al presente provvedimento.

Art. 2.

Ambito di applicazione e disposizioni speciali riferite a tutto il provvedimento

1. Ove non diversamente stabilito, il presente provvedimento si applica alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

2. Il presente provvedimento trova applicazione a partire dalla data di convocazione dei relativi comizi elettorali, intendendosi a tal fine quella di pubblicazione da parte dei sindaci del manifesto di avviso agli elettori, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L. Esso si applica sino a tutta la giornata delle votazioni di ballottaggio, qualora vi si dia luogo anche in un solo comune, ovvero, qualora non si dia luogo ad alcun ballottaggio, sino a tutta la giornata della votazione del primo turno.

3. L'articolo 5 del provvedimento approvato dalla Commissione il 1° marzo 2000 si applica anche alle trasmissioni informative diffuse nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, e continua a trovare applicazione, per tutto il periodo di vigenza del presente provvedimento, anche in riferimento alle trasmissioni a diffusione nazionale.

4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il riferimento alle potestà della Commissione di approvare calendari e di definire questioni applicative ed interpretative, di cui, in particolare, all'articolo 11 del provvedimento del 1° marzo 2000, si intende nel senso che tali questioni sono deferite preventivamente ai Corerat, o, se istituiti, ai Corecom competenti, i quali possono investirne la Commissione, alla quale comunque trasmettono i calendari della programmazione.

5. Le tribune ed i messaggi di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento si riferiscono esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, nei quali si svolgano elezioni.

Art. 3.

Disposizioni speciali riferite alle trasmissioni di comunicazione politica

1. Alle trasmissioni di comunicazione politica precedenti la data di presentazione delle candidature, di cui all'articolo 3, comma 2, del provvedimento della Commissione del 1° marzo 2000, prendono parte o un rappresentante per ciascuno dei gruppi consiliari dei comuni di cui all'articolo 2, comma 5, del presente provvedimento, oppure un rappresentante per ciascuno dei gruppi consiliari di ciascuna provincia autonoma della regione.

2. Alle tribune elettorali successive alla data di presentazione delle candidature, di cui all'articolo 9 del provvedimento della Commissione del 1° marzo 2000, prendono parte tutti i candidati a sindaco ed i rappresentanti di tutte le liste che concorrono al rinnovo dei consigli dei comuni di cui all'articolo 2, comma 5, del presente provvedimento. Il tempo delle tribune è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a sindaco ed i rappresentanti delle liste che concorrono al rinnovo del consiglio comunale.

3. Per data di presentazione delle candidature si intende il termine stabilito al trentunesimo giorno precedente la data della votazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto del presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L.

4. Salvo il caso nel quale la Rai ritenga di effettuare le trasmissioni di cui al comma 1 con la presenza dei rappresentanti dei gruppi consiliari provinciali, ogni trasmissione o tribuna è riferita esclusivamente alle elezioni in un solo comune. Essa è irradiata esclusivamente nella relativa provincia autonoma.

5. La Rai può organizzare le trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 con la formula dell'intervista, ovvero con quella del confronto, o con altre formule che assicurino il raffronto delle diverse opinioni e dei diversi programmi dei competitori elettorali.

6. Ogni ciclo di tribune elettorali, di cui al comma 2, comprende almeno un confronto. I partecipanti concordano la lingua o le lingue da utilizzare nei confronti. Le tribune consistenti in confronti possono essere riferite a temi singoli e specifici, preventivamente concordati con i partecipanti.

7. Le tribune consistenti in interviste sono condotte da un giornalista della RAI, o da più giornalisti, anche di altre testate. La lingua o le lingue utilizzate devono essere preventivamente indicate dal candidato.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo possono essere registrate, purché tra la registrazione e la trasmissione intercorra il minor tempo possibile, e la registrazione sia contestuale per tutti i partecipanti.

Art. 4.

Disposizioni speciali per i messaggi autogestiti

1. I messaggi autogestiti gratuiti di cui all'articolo 4 del provvedimento della Commissione del 1° marzo

2000 sono predisposti e trasmessi distintamente per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, e si riferiscono alle elezioni nei comuni indicati all'articolo 2, comma 5, del presente provvedimento.

2. I messaggi di cui al comma 1 sono trasmessi su richiesta dei soggetti aventi diritto a partecipare alle tribune di cui all'articolo 3, comma 2.

Le richieste:

a) sono presentate alla relativa sede provinciale della Rai entro il quinto giorno successivo al termine di cui all'articolo 3, comma 3, del presente provvedimento;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

c) indicano, per i messaggi destinati alla provincia autonoma di Bolzano, in quale o in quali delle lingue ufficiali debba essere trasmesso ciascun messaggio, e se essi debbano essere trasmessi sulla rete Rai Tre o sulla rete Rai Tre bis;

d) specificano se ed in quale misura i richiedenti intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, oppure fare riferimento a filmati e registrazioni realizzate in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai.

Art. 5.

Disposizioni speciali per l'illustrazione delle modalità di voto

1. Le schede televisive e radiofoniche di cui all'articolo 7 del provvedimento della Commissione del 1° marzo 2000 sono predisposte e trasmesse separatamente per le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 6.

Pubblicità del provvedimento

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3780

DELIBERAZIONE 29 marzo 2000.

Comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni amministrative del 16 aprile 2000.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

a) Visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) Visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) Viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) Vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; ritenuta, in sede di prima applicazione della legge, l'urgenza di dare attuazione immediata e specifica alle disposizioni che disciplinano i periodi elettorali, rinviando ad altro provvedimento la restante disciplina; considerando che le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali;

e) Tenuto conto che il 16 aprile 2000 si terrà una rilevante tornata elettorale riguardante tutte le regioni a statuto ordinario; considerato peraltro che in alcune regioni a statuto speciale non sono previste consultazioni elettorali, e che in altre sono previste esclusivamente elezioni provinciali e comunali;

f) Viste, quanto alla disciplina delle prossime consultazioni elettorali, la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, la legge 23 febbraio 1995, n. 43, l'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (elezioni regionali); la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni (elezioni provinciali e comunali);

g) Tenuto conto della propria prassi in materia di elezioni, e dei relativi provvedimenti, tra i quali, da ultimi, quelli approvati il 27 aprile 1999, il 6 ottobre 1998, il 2 aprile 1998, il 9 ottobre 1997, il 13 marzo ed il 3 aprile 1997, il 29 marzo 1995;

h) Tenuto conto che imminente l'indizione di *referendum* abrogativi di norme di legge, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, in riferimento ai quali la Commissione adotterà un successivo, specifico provvedimento;

i) Ritenuta la propria potestà di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino obiettivamente insufficienti ed inadeguati, i soggetti politicamente più rilevanti in determinate circostanze;

l) Consultata, nella seduta del 24 febbraio 2000, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla consultazione regionale ed amministrativa del 16 e del 30 aprile 2000, e si applicano a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, salva diversa previsione di legge. Se tale data non coincide per tutti gli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni, si fa riferimento alla prima data in ordine di tempo per tutto il territorio nazionale, salvo quanto prevede il comma 3.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente alle votazioni del primo turno la Commissione può, con le modalità di cui all'art. 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio delle regioni nelle quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

4. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

5. Nessuna delle disposizioni di cui al presente provvedimento può essere interpretata nel senso di precludere, nelle trasmissioni della RAI, la possibilità di riferirsi alle consultazioni referendarie previste per la primavera del 2000. I responsabili o i conduttori dei programmi curano che sia attribuito pari spazio alle opinioni favorevoli ed a quelle contrarie a ciascun quesito menzionato.

Art. 2.

Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'art. 5;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di notori esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI può programmare trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. In esse, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI può altresì programmare trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale. In esse, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica in ciascuna regione sono garantiti nei confronti delle forze politiche di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, e di quelle rappresentate da un gruppo nel consiglio regionale da rinnovare, nonché nei confronti delle forze politiche riferite alle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra gli aventi diritto, e per l'altra metà con un criterio proporzionale alla loro consistenza nelle assemblee di riferimento, calcolato ponderando la consistenza di tali forze nella composizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della rappresentanza italiana nel Parlamento europeo.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) sulle reti nazionali, alle liste ed alle coalizioni presentate, col medesimo simbolo o con simboli collegati mediante dichiarazioni autocertificate rese dai candidati alla presidenza delle regioni, in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale nazionale degli elettori che votano per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

b) sulle reti regionali, alle liste ed alle coalizioni presentate col medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori che votano per il rinnovo del consiglio regionale. Per il rinnovo dei consigli provinciali si applica il medesimo criterio.

5. Nelle trasmissioni nazionali di cui al comma 4, lettera *a),* il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra le liste aventi diritto che concorrono alla ripartizione dei seggi nei consigli con il sistema proporzionale, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; e per l'altra metà tra le coalizioni o gruppi di liste che concorrono alla ripartizione dei seggi nei consigli con il sistema maggioritario, di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e che inoltre concorrono all'elezione del presidente della regione.

6. Nelle trasmissioni regionali di cui al comma 4, lettera *b),* il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra le liste aventi diritto, e per l'altra metà tra i candidati a presidente della regione o presidente della provincia o sindaco, e le coalizioni che li sostengono.

7. Nelle trasmissioni nazionali e regionali di cui ai commi 5 e 6, le coalizioni aventi diritto alle trasmissioni nazionali individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI.

2. In sede di prima applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti politici:

a) per le trasmissioni nazionali, tra le coalizioni e le liste candidate in tante regioni da interessare almeno un quarto del totale nazionale degli elettori che votano per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

b) per le trasmissioni regionali, tra le coalizioni e le liste presentate in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori che votano per il rinnovo dei consigli regionali, provinciali e comunali.

3. Entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi per le consultazioni regionali del 16 aprile 2000, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, distintamente per le reti nazionali e per quelle locali, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione. Ogni contenitore è riservato esclusivamente a messaggi richiesti da sole liste, o da sole coalizioni. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alle sedi nazionali o regionali della RAI entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) deve dichiarare l'avvenuta presentazione delle candidature in tanti ambiti territoriali da soddisfare il requisito del coinvolgimento del quarto degli elettori, di cui al comma 2;

c) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta per le trasmissioni nazionali da rappresentanti della maggioranza delle liste che compongono la coalizione stessa, e per le trasmissioni regionali dal candidato a presidente della regione, o a presidente della provincia, o a sindaco;

d) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

e) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a),* la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini in modo ingiustificato un uso eccessivo di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di notori esponenti politici.

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle motivazioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla, esprimendosi con le modalità di cui all'art. 11.

Art. 6.

Programmi dell'accesso

1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d),* anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.

2. La programmazione dell'accesso regionale è sospesa nel periodo compreso tra il 18 marzo ed il 30 aprile 2000. Su richiesta del competente Corerat o, dove istituito, del competente Corecom, la Commissione, con le modalità previste dall'art. 11, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal 17 aprile, nelle regioni ove non si prevedano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

3. Non è soggetta alla sospensione di cui al comma 2 la programmazione dell'accesso nelle regioni ove non sono previste consultazioni elettorali.

Art. 7.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla convocazione dei comizi elettorali, la RAI predispone e trasmette su rete nazionale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Negli ultimi quindici giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali del 16 aprile 2000, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto. Nelle trasmissioni regionali si informa inoltre circa le consultazioni provinciali e comunali che hanno luogo in quelle regioni, e sulla diversità dei sistemi elettorali.

2. Nella regione Sardegna, e nelle altre regioni a statuto speciale ove sono previste elezioni, sono trasmesse schede o programmi relativi alle caratteristiche specifiche delle consultazioni che vi si svolgono.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune.

Art. 8.

Tribune a diffusione nazionale

1. In riferimento alle elezioni regionali del 16 aprile 2000 la RAI organizza e trasmette tribune politiche-elettorali a diffusione nazionale, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 1.

3. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4, lettera *a).*

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8.

5. Le tribune di cui al presente articolo sono trasmesse o registrate da una sede RAI di Roma.

Art. 9.

Tribune elettorali a diffusione regionale

1. In sede di prima applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per le elezioni del 16 e del 30 aprile 2000 la RAI organizza e trasmette tribune elettorali a

diffusione regionale, televisive e radiofoniche, eventualmente articolate in più cicli come previsto dall'art. 3, comma 8, riferite:

a) alle elezioni regionali;

b) alle elezioni provinciali;

c) alle elezioni comunali nei capoluoghi di provincia.

2. In ciascuna regione il numero complessivo delle tribune dedicate alle elezioni regionali è almeno doppio rispetto a quello delle tribune dedicate alle elezioni comunali e provinciali. Il numero di queste ultime è proporzionato alla consistenza numerica della popolazione interessata.

3. Ogni tribuna è riferita esclusivamente alle elezioni regionali, o a quelle di una sola provincia o di un solo comune. Alle tribune prendono parte, oltre ai conduttori:

a) tutti i candidati a presidente della regione, o della provincia, o a sindaco;

b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti all'elezione del relativo consiglio regionale, o provinciale, o comunale.

4. Il tempo delle tribune è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a presidente della provincia o della regione o a sindaco, ed i rappresentanti delle liste.

5. L'eventuale ripartizione delle tribune in più trasmissioni o più cicli ha luogo preferibilmente prevedendo una trasmissione per i soli candidati a presidente della regione o della provincia o a sindaco, ed una, o più d'una, per i rappresentanti delle liste che concorrono al rinnovo del relativo consiglio. In ogni caso la RAI cura che ciascuna trasmissione abbia le medesime opportunità di ascolto.

6. Le tribune riferite ad elezioni che prevedono lo svolgimento di turni di ballottaggio sono trasmesse anche nel periodo compreso tra il primo turno e la seconda votazione. Alle tribune riferite alle fasi di ballottaggio non prendono parte i rappresentanti delle liste, ed il tempo è ripartito in parti uguali tra i due candidati.

7. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI.

8. I Corerat delle regioni a statuto speciale, o in loro vece, se istituiti, i Corecom, possono stabilire, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, criteri per adattare le tribune alle caratteristiche specifiche della relativa legislazione elettorale.

Art. 10.

Ulteriori disposizioni riferite a tutte le tribune

1. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

2. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

3. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

5. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 11.

Art. 11.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 12.

Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

00A3781

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 2000.

Iscrizione, variazione di denominazione e variazione di inserimento nella tabella di vendita, di alcune marche di sigari e sigaretti di provenienza U.E. Inserimento di alcune fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale è stato soppresso, dal 1° luglio 1999, il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B* allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, alcuni prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale, espressamente richiesti dai fornitori esteri;

Ritenuto, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato *B,* fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice, ad inserire tra i sigaretti naturali una marca estera di tabacchi lavorati, già iscritta nella tariffa di vendita tra i sigari naturali e non ancora commercializzata;

Ritenuto, inoltre che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fornitrici, alla variazione di denominazione nella tariffa di vendita di alcune marche di sigari e sigaretti;

Considerato che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori, alla variazione ed all'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato *B* al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 che fissa la ripartizione dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 sono inseriti i prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

SIGARI E SIGARETTI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese le spese di distribuzione)		Imposta di consumo		Imposta sul valore aggiunto		Importo spettante al rivenditore (aggio)		Tariffa di vendita al pubblico	
Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
1.369.067	707,06115	625.600	323,09544	453.333	234,12713	272.000	140,47628	2.720.000	1.404,76
1.389.200	717,46089	634.800	327,84684	460.000	237,57017	276.000	142,54210	2.760.000	1.425,42
1.550.267	800,64867	708.400	365,85807	513.333	265,11454	308.000	159,06872	3.080.000	1.590,69
1.570.400	811,04839	717.600	370,60947	520.000	268,55759	312.000	161,13455	3.120.000	1.611,35
1.590.533	821,43812	726.800	375,36087	526.667	272,00063	316.000	163,20038	3.160.000	1.632,00
1.741.533	899,42603	795.800	410,99640	576.667	297,82348	346.000	178,69409	3.460.000	1.786,94
1.791.867	925,42534	818.800	422,87491	593.333	306,43109	356.000	183,85866	3.560.000	1.838,59
1.852,267	956,61451	846.400	437,12912	613.333	316,76023	368.000	190,05614	3.680.000	1.900,56
1.973.067	1.019,00285	901.600	465,63754	653.333	337,41851	392.000	202,45110	3.920.000	2.024,51
2.375.733	1.226,96730	1.085.600	560,66561	786.667	406,27943	472.000	243,76766	4.720.000	2.437,68
2.556.933	1.320,54482	1.168.400	603,42824	846.667	437,26684	508.000	262,36010	5.080.000	2.623,60

Art. 2.

Le seguenti marche di sigari sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella, allegato *B,* di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuno indicato:

SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B*)

Prodotti Esteri

(Marche di provenienza UE)

Sigari naturali:

		Lit./kg. conv.le	Lit./conf.
		—	—
Nat Sherman Metropolitan Anglers	(conf. da 25 pezzi)	2.720.000	340.000
Nat Sherman Metropolitan Union	(conf. da 25 pezzi)	2.720.000	340.000
Nat Sherman Metropolitan University	(conf. da 25 pezzi)	3.300.000	412.500
Nat Sherman Metropolitan Explorers	(conf. da 25 pezzi)	3.500.000	437.500
Nat Sherman Metropolitan Metropolitan	(conf. da 20 pezzi)	4.200.000	420.000

Art. 3.

La denominazione dei sigari naturali appresso indicati è così modificata:

da La Paz Corona Superiores a La Paz Superiores CK126.

Art. 4.

L'inserimento nella tariffa di vendita del sottoindicato prodotto, finora non commercializzato sul territorio nazionale, è variato come segue:

da King Edward Special (tabella *B*) sigari altri, prodotti esteri (marche di provenienza UE), L. 196.000/kg conv.le a King Edward Specials (tabella *B*) sigaretti, prodotti esteri (marche di provenienza UE), L. 400.000/kg conv.le

Art. 5.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalla tabella allegato *B* al precitato decreto direttoriale 13 gennaio 1999, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTE

(tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza UE)

Sigari naturali:

		Lit./kg. conv.le		Lit./conf.
		—		—
Nat Sherman Hudson	(conf. da 25 pezzi)	da L. 1.940.000	a	L. 1.600.000
Nat Sherman Hamilton	(conf. da 25 pezzi)	da L. 2.500.000	a	L. 2.200.000
Nat Sherman Hunter	(conf. da 25 pezzi)	da L. 2.600.000	a	L. 2.300.000
Nat Sherman Harrington	(conf. da 25 pezzi)	da L. 3.200.000	a	L. 2.760.000
Nat Sherman Hobart	(conf. da 25 pezzi)	da L. 2.800.000	a	L. 2.400.000
Nat Sherman Hampton	(conf. da 25 pezzi)	da L. 3.600.000	a	L. 3.000.000
Nat Sherman No. 65	(conf. da 30 pezzi)	da L. 3.400.000	a	L. 3.300.000
Nat Sherman No. 1400	(conf. da 25 pezzi)	da L. 5.000.000	a	L. 4.720.000
Nat Sherman No. 711	(conf. da 20 pezzi)	da L. 5.600.000	a	L. 5.400.000
Nat Sherman No. 500	(conf. da 20 pezzi)	da L. 6.000.000	a	L. 5.600.000
Nat Sherman Metropole	(conf. da 25 pezzi)	da L. 3.800.000	a	L. 3.680.000
Nat Sherman Hampshire	(conf. da 25 pezzi)	da L. 4.800.000	a	L. 4.600.000
Nat Sherman Algonquin	(conf. da 25 pezzi)	da L. 5.200.000	a	L. 5.080.000
Nat Sherman Dakota	(conf. da 20 pezzi)	da L. 6.000.000	a	L. 5.800.000
Nat Sherman Sutton	(conf. da 25 pezzi)	da L. 3.600.000	a	L. 3.460.000
Nat Sherman Gramercy	(conf. da 25 pezzi)	da L. 3.200.000	a	L. 3.080.000
Nat Sherman Gazette	(conf. da 25 pezzi)	da L. 3.500.000	a	L. 3.120.000
Nat Sherman Telegraph	(conf. da 25 pezzi)	da L. 3.900.000	a	L. 3.560.000
Nat Sherman Tribune	(conf. da 25 pezzi)	da L. 4.300.000	a	L. 3.920.000

Nat Sherman Explorers	(conf. da 25 pezzi)	da L. 4.300.000	a	L. 3.500.000
Nat Sherman University	(conf. da 25 pezzi)	da L. 3.900.000	a	L. 3.300.000
Nat Sherman Anglers	(conf. da 25 pezzi)	da L. 3.200.000	a	L. 2.720.000
Nat Sherman Fifth Avenue Selection No. I	(conf. da 10 pezzi)	da L. 3.300.000	a	L. 2.460.000
Nat Sherman Fifth Avenue Selection No. IV	(conf. da 10 pezzi)	da L. 3.800.000	a	L. 3.100.000
Nat Sherman Fifth Avenue Selection No. V	(conf. da 10 pezzi)	da L. 3.800.000	a	L. 3.160.000

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 13

00A3674

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 29 marzo 2000.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i *referendum* abrogativi della primavera 2000. (Deliberazione n. 55/00/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 marzo 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

Vista legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo» e successive modificazioni;

Rilevato che la Corte costituzionale, con sentenze del 3 febbraio 2000, ha dichiarato ammissibili, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, sette *referendum* abrogativi di cui è pertanto prevista l'indizione in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2000;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni intese ad assicurare la prima applicazione alle consultazioni referendarie della disciplina prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, in occasione dei *referendum* abrogativi previsti per la primavera 2000.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano su tutto il territorio nazionale sino alla data di svolgimento dei *referendum* di cui al comma 1.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, i soggetti politici di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono individuati come segue:

a) il comitato promotore di ciascun *referendum*;

b) i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento nazionale, nonché le altre forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti, ai singoli quesiti referendari. Tali organismi devono essersi costituiti entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

2. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la propria posizione a favore o contro i singoli quesiti cui sono interessati, al fine della partecipazione ai programmi di comunicazione politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti di cui al titolo II, capi I e II. L'Autorità comunica l'elenco dei predetti soggetti ai comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi; lo stesso elenco è pubblicato sul sito informatico dell'Autorità.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE NAZIONALI

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. A partire da lunedì 17 aprile 2000 e sino alla data di chiusura della campagna elettorale, con esclusione dei giorni 29 e 30 aprile 2000, ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale dedica alla comunicazione politica sui temi propri dei *referendum* - tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di can-

didati e programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni favorevoli e contrarie - un complesso di spazi ripartito per ogni *referendum*, nell'arco di una settimana, in misura uguale tra i favorevoli e i contrari. Nel rispetto di tale equilibrio, una singola trasmissione può riferirsi anche a più quesiti referendari. In ogni trasmissione che preveda la partecipazione di più di un rappresentante per ciascuna delle indicazioni di voto, tra i sostenitori dell'indicazione di voto favorevole deve essere incluso un rappresentante del Comitato promotore; qualora il medesimo quesito referendario sia stato proposto da più Comitati promotori, deve essere incluso un rappresentante di ciascuno di essi e, ove ciò non sia possibile, si applica un criterio di rotazione.

2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Nei programmi di cui al comma 1 è adoperato ogni accorgimento utile a distinguere agevolmente il quesito referendario cui si fa riferimento.

4. L'individuazione delle persone che partecipano ai programmi di cui al comma 1 tiene conto, per quanto possibile, dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

5. Ai programmi di cui al comma 1 non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso ed a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 4.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private che intendano trasmettere a partire da lunedì 17 aprile 2000, con esclusione dei giorni 29 e 30 aprile 2000, messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di posizioni favorevoli o contrarie ai quesiti referendari si attengono ai criteri stabiliti dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalità;

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 14,00-15,59; terza fascia 22,00-23,59; quarta fascia 09,00-10,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari a ciascun quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione fermi restando, in ogni caso, i limiti di cui alle lettere *d)* ed *e)*. L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essi spettanti in base ai limiti posti dalle predette disposizioni;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente;

g) le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

1) comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Ogni variazione successiva deve essere comunicata all'Autorità con almeno cinque giorni di anticipo. L'omissione delle predette comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi, che può avvenire o riprendere solo dopo che tali comunicazioni siano state effettuate;

2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento rendono pubblico il loro intendimento mediante un apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non può avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che può essere trasmesso più volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, è depositato un documento concernente le condizioni temporali e le modalità di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato a una settimana di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonché la presentazione del materiale autoprodotto ed è altresì indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

h) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all'Autorità, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Nelle richieste deve essere indicata la durata dei messaggi;

i) la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il periodo di una settimana avviene per sorteggio nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

Capo II

EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI

Art. 5.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento alle emittenti radiofoniche e televisive locali che intendano trasmettere programmi di comunicazione politica sui temi propri dei *referendum* si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 6.

Modalità di trasmissione
dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti nel periodo intercorrente tra la data di lunedì 17 aprile 2000 e quella di chiusura della campagna elettorale, con esclusione dei giorni 29 e 30 aprile 2000, sono tenute a darne apposita comunicazione, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione delle predette comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi per l'intero periodo elettorale. Le emittenti si attengono ai criteri stabiliti dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalità:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti e hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 12,00-14,59; terza fascia 21,00-23,59; quarta fascia 07,00-8,59; quinta fascia 15,00-17,59; sesta fascia 09,00-11,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari a ciascun que-

sito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione fermi restando, in ogni caso, i limiti di cui alle lettere *d)* ed *e)*. L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essi spettanti in base ai limiti poste dalle predette disposizioni;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;

e) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito gratuito» e l'indicazione del soggetto committente;

f) le emittenti che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti:

1) entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, comunicano ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;

2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, rendono pubblica la propria decisione di trasmettere i messaggi con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non può avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che può essere trasmesso più volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, è depositato un documento concernente le condizioni temporali e le modalità di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti gratuiti. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad una settimana di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonché la presentazione del materiale autoprodotto ed è altresì indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

g) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e ai competenti comitati regionali, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Nelle richieste deve essere indicata la durata dei messaggi;

h) la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il periodo di una settimana avviene per sorteggio nella sede del comitato regionale nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario del comitato.

2. Avvenuta la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dopo che le regioni abbiano accertato la disponibilità delle emittenti locali a trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - su proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi - fissa il numero complessivo dei messaggi e li ripartisce tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili.

Art. 7.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Le emittenti radiotelevisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito secondo le modalità di cui all'art. 6 hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, praticando tariffe pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve, di norma, essere pari, nell'ambito di una medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. Le emittenti osservano le seguenti modalità:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Tali contenitori sono distinti da quelli dedicati ai messaggi gratuiti;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) ciascun soggetto politico può disporre al massimo di due messaggi sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;

e) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito a pagamento» e l'indicazione del soggetto committente;

f) le emittenti che intendono avvalersi della facoltà di trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento:

1) entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, comunicano ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti gratuiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione ditali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;

2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento rendono pubblica la propria decisione di diffondere messaggi a pagamento con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non può avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che può essere trasmesso più volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente medesima e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, è depositato un documento concernente le condizioni economiche, temporali nonché le modalità di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti a pagamento. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di una settimana di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonché la presentazione del materiale autoprodotto ed è altresì indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

g) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti a pagamento comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e ai competenti comitati regionali, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Capo III

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE
NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 8.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, e sino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, cioè quelli realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione, quando vengono trattate questioni relative ai temi oggetto dei *referendum*, fatta salva la distinzione tra informazione ed opinione, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro i singoli quesiti vanno rappresentate in modo corretto ed obbiettivo. Nei medesimi programmi può altresì essere fornita, per i *referendum*, una informazione di carattere istituzionale, intesa ad illustrare imparzialmente la data, le modalità di voto ed i contenuti dei quesiti referendari.

2. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai *referendum*. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 9.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo primo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal capo secondo del presente titolo.

3. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 10.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo e terzo del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

Art. 11.

Monitoraggio e conservazione delle registrazioni

1. Ai fini del monitoraggio le emittenti radiotelevisive inviano con cadenza settimanale all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, se nazionali, o, se locali, ai comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, il registro dei programmi di comunicazione politica trasmessi, con l'indicazione dei partecipanti ai programmi stessi e con la specificazione del soggetto politico da essi rappresentato.

2. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero di quelle recate dal presente atto.

TITOLO III

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Art. 12.

Modalità e contenuti della comunicazione preventiva per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.

1. Gli editori di quotidiani e periodici che dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento e fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni intendano diffondere a qualsiasi titolo, nelle forme ammesse dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi ai *referendum*, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo, e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche. Esso deve precisare le condizioni generali dell'accesso e l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute a tutti i soggetti politici favorevoli o contrari ai singoli quesiti referendari, che richiedono spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

7. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma l e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 13.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali ammessi dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla illustrazione delle posizioni favorevoli o contrarie ai singoli quesiti; pubblicazioni di confronto tra posizioni favorevoli e contrarie ai singoli quesiti - debbono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione, in spazi chiaramente evidenziati secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente e la dicitura «messaggio elettorale».

2. Sono escluse forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 14.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali relativi ai *referendum* su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di soggetti politici interessati ai singoli *referendum*.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le indicazioni necessarie.

Art. 15.

Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'art. 8 della legge medesima, per quanto riguarda i sondaggi pubblicati o diffusi da quotidiani, periodici e agenzie di stampa, nonché di quelle previste nel presente titolo, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto, ai sensi del medesimo art. 10.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 16.

Criteri per la realizzazione di sondaggi politici ed elettorali

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni sui *referendum* e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni medesime e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata altresì la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo precedente a quello considerato nel comma 1 la diffusione o la pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi è obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente, nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2, su apposito sito informatico istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore ed appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 è letta ai radioascoltatori.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla pubblicazione o diffusione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17.

Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni

1. I comitati regionali per le comunicazioni delle regioni a statuto ordinario o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, i seguenti compiti:

a) trasmettono all'Autorità le dichiarazioni con cui le emittenti locali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti e rendono nota la collocazione nel palinsesto dei contenitori dedicati ai messaggi stessi, nonché quelli relativi alle eventuali, successive modificazioni di tale collocazione;

b) propongono all'Autorità la determinazione del numero complessivo e della ripartizione tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione - in relazione alle risorse disponibili nella regione medesima - dei messaggi politici autogestiti gratuiti, ai fini della trasmissione di questi da parte di emittenti locali;

c) presenziano, mediante propri rappresentanti, ai sorteggi per la definizione dell'ordine di successione dei messaggi politici autogestiti all'interno dei contenitori previsti per le emittenti locali;

d) vigilano sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

e) accertano le eventuali violazioni, trasmettono i relativi atti e formulano le conseguenti proposte all'Autorità per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 18 del presente provvedimento.

Art. 18.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto sono perseguite d'ufficio dall'Autorità. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare le predette violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni di cui al comma 1 è inviata, anche a mezzo telefax, a tutti i destinatari indicati dalla legge: all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia stato ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nonché al gruppo provinciale della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se firmata in maniera leggibile ed accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

3. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione di cui si chiede la sanzione, completa di data e orario della trasmissione medesima, nonché una motivata argomentazione.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tal fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità. I procedimenti riguardanti le emittenti locali sono sommariamente istruiti dai competenti comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 5.

5. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali, entro le dodici ore successive provvede al ritiro delle registrazioni interessate e alla trasmissione del supporto medesimo agli uffici del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, dandone immediato avviso via telefax all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il comitato procede ad una istruttoria sommaria e contesta i fatti anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si pervenga ad uno spontaneo adeguamento agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il comitato trasmette gli atti - accompagnati da uno specifico verbale di accertamento redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo provinciale della Guardia di finanza - all'Autorità, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima. In ogni caso, il comitato segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

6. L'Autorità può adottare ulteriori provvedimenti d'urgenza ai sensi del comma 9 dell'art. 10 prima citato e, avvalendosi dei gruppi provinciali della Guardia di finanza e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni - che collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove non costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi - verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Napoli, 29 marzo 2000

Il presidente: CHELI

00A3796

DELIBERAZIONE 29 marzo 2000.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali nella regione autonoma Trentino-Alto Adige previste per il giorno 14 maggio 2000. (Deliberazione n. 57/00/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 marzo 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

Visto il decreto del presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, recante il testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

Vista la propria delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000;

Considerato che con decreto della presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 80/A del 15 marzo 2000 sono state fissate per il giorno 14 maggio 2000 le elezioni degli organi di 213 comuni della provincia di Trento e di 113 comuni della provincia di Bolzano, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco il 28 maggio 2000;

Effettuata la consultazione informale con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Rinvio alle disposizioni della delibera dell'Autorità n. 29/00/CSP

1. Per le elezioni comunali che avranno luogo il 14 maggio 2000 nelle province autonome di Trento e di Bolzano, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco il 28 maggio 2000, si applicano, con gli adeguamenti di cui all'art. 2, le disposizioni previste, per le elezioni comunali, dall'art. 17 della delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000.

Art. 2.

Periodo, modalità ed ambito territoriale di applicazione

1. Il presente provvedimento trova applicazione dalla data di convocazione dei comizi elettorali di cui all'art. 1 - intendendosi, a tal fine, quella di pubblicazione da parte dei sindaci del manifesto di avviso agli elettori, di cui all'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L - sino a tutta la giornata del 14 maggio 2000, salva una

eventuale estensione sino al 28 maggio in relazione a votazioni di ballottaggio. Qualora nelle comunicazioni rese o nei comunicati emessi dalle emittenti in relazione alla trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti o a pagamento non sia stato preso in considerazione il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno, le comunicazioni ed i comunicati relativi dovranno intervenire entro il 17 maggio 2000.

2. Le disposizioni dettate dalla richiamata delibera n. 29/00/CSP in relazione alla stampa periodica e quotidiana e ai sondaggi politici ed elettorali si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno elettorale del 28 maggio 2000. A tal fine, il riferimento «ad esiti di altre consultazioni elettorali» previsto all'art. 6, comma 3, della predetta delibera e richiamato dal successivo art. 17 in relazione alle elezioni comunali, è da intendersi nel senso che tra tali esiti rientrano anche quelli del primo turno di votazione nonché quelli di *referendum* abrogativi.

3. Per «data della presentazione delle candidature» si intende il termine stabilito al trentunesimo giorno precedente la data della votazione, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto del presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L.

4. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 29 marzo 2000

Il presidente: CHELI

00A3797

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 7 7 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77